

Dipartimento per le politiche per la famiglia

L. 53/00 art. 9 "Contributi per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare"

La L. 53/00 art. 9 intende sostenere i soggetti con responsabilità genitoriale o familiare, attraverso la rimozione degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo e la promozione della qualità delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e vita professionale

Comma 1 - Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti

Soggetti che possono presentare domanda

Possono presentare domanda soggetti (sulla base di specifico accordo contrattuale, stipulato con un'organizzazione sindacale) quali:

- datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori;
- altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri;
- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie

Destinatari

I destinatari dei progetti sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori o con a carico persone disabili o non autosufficienti, o persone affette da documentata grave infermità.

Sono compresi anche i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

Interventi ammessi

I progetti saranno finanziati per un importo massimo di € 500.000; dovranno avere durata massima di 24 mesi e dovranno prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni:

- progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro (esempio: part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato)
- programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Nel caso di congedo parentale o per altri motivi legati alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve riferirsi a un periodo continuativo;
- progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori.

Entità del contributo

I progetti saranno approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione.

Termini per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate **entro il 13 luglio 2011 e il 28 ottobre 2011.**

Comma 3 - Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi

Soggetti che possono presentare domanda

Possono presentare domanda:

- liberi professionisti (costituiti anche in associazione) ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto;
- titolari di impresa individuale (anche i familiari partecipanti all'impresa familiare);
- titolari di impresa collettiva (anche gli associati in partecipazione), limitatamente ai casi in cui: partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria; sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.

Interventi ammessi

I progetti saranno finanziati per l'importo massimo di € 35.000; il compenso da corrispondere al sostituto o al collaboratore non può superare il reddito imponibile relativo all'attività svolta dall'interessato nell'anno precedente ovvero, ove più favorevole, la media dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il compenso non può, comunque, essere inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.

La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, è fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi.

Entità del contributo

I progetti saranno approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione.

Termini per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate **entro il 13 luglio 2011 e il 28 ottobre 2011.**